

VADEMECUM SULLA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO TELEMATICO DI MALATTIA

1. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI MALATTIA

- Tutti i medici in attività professionale ospedaliera, in regime di convenzione A.U.L.S.S. ed esercenti la libera professione medica dovrebbero attivarsi per ottenere le credenziali necessarie per l'utilizzo della piattaforma internet che consente di poter redigere il rilascio del Certificato Telematico di Malattia.

- La normativa attuale prevede che lo strumento per attestare l'inabilità temporanea lavorativa assoluta di un soggetto sia il Certificato Telematico di Malattia.

Il Sistema Tessera Sanitaria, Progetto Tessera Sanitaria è la piattaforma telematica che consente di poter recapitare i certificati all'INPS: essa è raggiungibile dal sito: www.sistemats1.sanita.finanze.it.

Nella piattaforma è possibile: inserire, annullare, rettificare, ricercare e ristampare un certificato di malattia.

Inoltre, è possibile ricevere assistenza Web-Mail e segnalare eventuali problemi riscontrati.

- Il Codice Fiscale del lavoratore ammalato è il dato univoco che consente l'inserimento di: 1) **Via**; 2) **Civico**; 3) **CAP**; 4) **Provincia**; 5) **Comune**. Quando comunicato dal paziente, è anche possibile l'**inserimento di un indirizzo di Reperibilità**, nel quale dovranno essere correttamente indicati i campi di compilazione sopra indicati. Successivamente, si dovrà indicare il 6) proprio ruolo [*SSN - Professionista Privato*]. In seguito: 7) **"I**

lavoratore dichiara di essere ammalato dal GG/MM/AAAA", 8) "Viene assegnata prognosi clinica a tutto il GG/MM/AAAA", 9) Tipo Visita [Ambulatoriale-Domiciliare-Pronto Soccorso], 10) **Tipo Certificato [Inizio-Continuazione-Ricaduta], 11) **Codice diagnosi** [ICD – Ricerca Diagnosi a tendina]; 12) **Note Diagnosi** [indicare chiaramente l'infermità che ha determinato l'incapacità lavorativa], 13) **Giornata lavorata** SI-NO [nel caso in cui il lavoratore abbia svolto turno di lavoro], 14) **Trauma** SI-NO [utile per segnalare eventuale responsabilità di terzi] 15) **Agevolazione** [per eventuale esenzione dalla Visita Medica di Controllo Domiciliare inserire Terapia Salvavita - Causa di Servizio - Invalidità riconosciuta].**

Terminata la compilazione dei campi sopra riportati, sarà possibile **confermare** ottenendo l'acquisizione del certificato con un **Numero di Protocollo** e lo stesso **certificato in duplice copia** (Datore di Lavoro – Lavoratore) potrà essere **stampato** e **consegnato**, oppure inviato a mezzo **mail** all'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso lavoratore.

- Sono numerosi i software gestionali in commercio che consentono al medico di gestire il proprio ambulatorio nelle modalità ritenute più opportune: questi gestionali si dovrebbero integrare correttamente con il Sistema Tessera Sanitaria e dovrebbero consentire di velocizzare l'inserimento di parte dei dati richiesti (*anagrafica del paziente*) con un meccanismo automatico.

GLI ERRORI PIU' COMUNI

- **L'inserimento dell'indirizzo di residenza / reperibilità è incompleto o errato**

Alcuni esempi: a) "*Via Garibaldi*" invece di "*Viale Garibaldi*" (il primo è situato in Venezia Centro Storico, il secondo è situato in Mestre), Via Tabanelli invece di Vicolo Tabanelli; b) Il numero civico non viene inserito, oppure non compare perché riportato nello stesso campo della Via (*Verificare a questo proposito soprattutto i gestionali*).

Nel caso in cui sia indicato un indirizzo sbagliato e sia attivata una Visita Medica di Controllo Domiciliare (*visita fiscale*), il Lavoratore, risultando irreperibile, subirà una decurtazione di stipendio, essendo in capo allo stesso Lavoratore la verifica dell'esattezza dei dati anagrafici inseriti nel certificato (*vedi sentenze Cassazione, 18 novembre 1991, n. 12534; Cassazione, 23 marzo 1994, n. 2816; Cassazione, 14 maggio 1997, n. 4216; Cassazione, 19 febbraio 2016, n. 3294*).

- **Erronea decorrenza del periodo di malattia.**

L'indennità di malattia riconosciuta al Lavoratore decorre dalla data di rilascio del certificato di malattia: può essere indicata una data diversa secondo ciò che il Lavoratore riferisce.

Non devono essere rilasciati certificati "*ora per allora*".

Nel caso in cui si rilasci un certificato di continuazione, è necessario che le decorrenze di questo non si sovrappongano con quello già precedentemente rilasciato, tanto più o se il luogo di reperibilità del Lavoratore è variato.

A titolo di esempio: Certificato Inizio Malattia dal 01/01 al 10/01 con reperibilità al luogo A e Certificato di Continuazione di Malattia dal 07/01 al 15/01 con reperibilità al luogo B.

Quindi, correttamente nel caso d'esempio, il Certificato di Continuazione avrebbe dovuto indicare prognosi dal 11/01 al 15/01.

- **Inizio Malattia - Continuazione Malattia - Ricaduta Malattia.**

L'erronea indicazione, nei certificati di malattia, di questi codici espone a delle conseguenze amministrative/economiche.

La conclusione della malattia si realizza il giorno successivo alla data, riportata sul certificato di malattia, che indica lo scadere della prognosi, data in cui il lavoratore potrà riprendere la propria attività lavorativa.

Nel caso in cui la guarigione sia intervenuta antecedentemente rispetto a quanto indicato, è possibile avvalersi del servizio di rettifica, anticipando il termine del periodo di prognosi di guarigione.

In caso di continuazione di malattia, deve essere evidente che trattasi dello stesso evento morboso.

La ricaduta della malattia, invece, si verifica quando, entro trenta giorni dalla conclusione della precedente malattia, si verifichi un altro evento morboso considerato conseguenziale al primo.

- **Note di Diagnosi.**

Il medico è tenuto a indicare chiaramente la tipologia dell'evento morboso che ha reso il Lavoratore, per tutto il periodo indicato, totalmente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.

In linea di massima, nel certificato non dovrebbero essere indicati i sintomi, ma formulata una diagnosi compiuta.

I Codici Nosologici (ICD) non sempre sono esaustivi: meglio indicare anche la diagnosi, evitando di inserire in questo campo la sola descrizione del Codice ICD.

I periodi di malattia certificati per interventi o trattamenti di natura estetica devono essere esplicitati.

- **Agevolazioni**

Alcune terapie croniche a supporto terapeutico costante non determinano incapacità al lavoro: anzi, la prestazione lavorativa può essere assicurata proprio per il fatto che il Lavoratore assume per un tempo indefinito un qualsiasi farmaco che sia idoneo ad emendare lo stato di malattia o a prevenirne gli effetti più drammatici, risultando pertanto indispensabile.

Riguardo all'esclusione dall'obbligo di reperibilità, questa è disciplinata dal Decreto 11.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: soggetti affetti da Patologie Gravi che richiedono Terapia Salvavita (che deve essere in atto e non pregressa – Vedi Circolare INPS n°95 del 7 giugno 2016), soggetti già riconosciuti Invalidi Civili con percentuale pari o superiore al 67% solo se il quadro morboso è sotteso o connesso al quadro morboso indicato nel Verbale di Invalidità, Causa di Servizio, ascritta alla

Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dalla 1^ a 3^ Categoria.

2. TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO DI MALATTIA

L'unico modo per consentire al Lavoratore di fruire di un periodo di malattia è l'invio di un Certificato Telematico di Malattia.

La trasmissione telematica all'Inps delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico da parte dei medici è divenuta operativa a seguito, rispettivamente, del Decreto Interministeriale (Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 26.02.2010 e della circolare n. 1 del 19.03.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica.

Solo in casi eccezionali, in cui non sia stato possibile procedere all'invio telematico della Certificazione di malattia (es. *assenza di energia elettrica, server T.S.N non funzionante*), sarà possibile l'accoglimento di un certificato cartaceo.

Nei suddetti casi, in cui non sia stato possibile procedere all'invio telematico della certificazione ed il medico curante abbia rilasciato in modalità cartacea il certificato e l'attestato al lavoratore, quest'ultimo dovrà inviare il certificato medico all'INPS, entro il termine di due giorni dal rilascio e l'attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.

Come precisato dalla circolare INPS n. 117/201, il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici.

Tale adempimento ha anche l'utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell'indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso.



Il lavoratore può, in alternativa, richiedere al medico di inviare copia dei suddetti documenti, in formato pdf, alla propria casella di posta elettronica. Egli, inoltre, riceve dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente.

Qualora la stampa del certificato e dell'attestato non sia oggettivamente possibile, il medico si limiterà a chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare al lavoratore il citato numero di protocollo riferito al certificato telematico. Tale numero dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta.

L'INPS ha realizzato un ulteriore servizio consistente nell'invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

